

Pubblicato il Decreto di attuazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 13 del 18 Gennaio 2016, il Decreto 29 Ottobre 2015, che ha dato attuazione all'assegno di disoccupazione (ASDI), così come previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

.....

Qui di seguito riteniamo utile ricordarne i punti principali.

Beneficiari

L'ASDI è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai lavoratori che:

- abbiano fruito, entro il 31 Dicembre 2015, della NASpl per la sua durata massima;
- siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpl;
- siano, al termine del periodo di fruizione della NASpl, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000.

Ai fini del mantenimento dell'ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 (lavoratori a tempo indeterminato licenziati o sospesi, lavoratori a tempo determinato o con tipologie contrattuali flessibili non occupati alla data di presentazione della DSU, lavoratori autonomi non occupati alla data di presentazione della DSU che abbiano cessato la propria attività dopo averla svolta in via continuativa per almeno dodici mesi), ai fini della richiesta dell'ASDI può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente;

- non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- abbiano sottoscritto un progetto personalizzato.

Nel caso l'ammontare dei trattamenti ai fini NASpI percepiti prima della richiesta dell'ASDI sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell'ISEE o dell'ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell'ISEE, è sottratto dall'INPS dal valore dell'ISEE medesimo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione dell'ASDI.

Durata e misura del beneficio

L'ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi.

Qualora il lavoratore abbia già fruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l'ASDI è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.

L'importo dell'ASDI è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale. L'importo è incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell'assegno sociale per il primo figlio a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano in numero superiore a uno, gli incrementi complessivi dell'importo dell'ASDI sono quelli indicati nella seguente tabella.

<i>Numero di figli</i>	<i>Parametro</i>	<i>Incremento dell'ASDI in euro</i>
1 figlio	1	89,7
2 figli	1,30	116,6
3 figli	1,57	140,8
4 o più figli	1,82	163,3

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

In ogni caso l'ammontare dell'ASDI comprensivo degli incrementi per carichi familiari non può essere inferiore all'ammontare del beneficio mensile attribuito mediante la Carta acquisti sperimentale.

Per effetto degli incrementi per carichi familiari, l'ASDI non può essere superiore al 75 per cento dell'ultima indennità NASpl percepita, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, fatto salvo il livello minimo.

Gli importi sono aumentati annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e decadenza

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ASDI instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale è soggetto ai limiti di compatibilità e agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Le comunicazioni di inizio di un'attività lavorativa subordinata, di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, sono rese nei medesimi termini anche nel caso in cui l'attività sia avviata da altri componenti il nucleo familiare.

Fermi restando i limiti di compatibilità, il reddito annuo previsto comunicato all'INPS è utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno. Esclusivamente a tal fine, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto oggetto della comunicazione a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

Progetto personalizzato

Ai fini della concessione dell'ASDI è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un **progetto personalizzato di presa in carico** redatto dal competente servizio per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali. Il servizio per l'impiego competente è quello nel cui ambito territoriale è stabilita la residenza del richiedente l'ASDI.

Il progetto deve contenere almeno i seguenti elementi:

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961) - Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- l'individuazione di un responsabile del progetto
- la definizione del profilo personale di occupabilità
- la valutazione della condizione di bisogno del richiedente nel supporto alla ricerca attiva di lavoro, tenuto conto del profilo personale, nonché dei carichi familiari, delle responsabilità di cura, dello stato di salute, dell'eventuale disabilità, di altri fattori che richiedano l'attivazione di servizi sociali, sanitari, formativi, al fine di favorire una presa in carico integrata
- la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti in ciascuna settimana
- la frequenza ordinaria degli appuntamenti con il responsabile del progetto, che di regola è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del richiedente o delle modalità organizzative dell'ufficio
- le modalità con le quali il lavoratore è tenuto a comprovare la ricerca attiva di lavoro al responsabile del progetto. A tal fine, il lavoratore è tenuto a tener traccia degli atti compiuti secondo le modalità concordate nel progetto.

Il progetto contiene l'impegno del richiedente, quale condizione necessaria all'erogazione dell'ASDI, a:

- partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento
- partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nonché, ove occorra, ai tirocini di cui all'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" del 22 Gennaio 2015
- accettare congrue offerte di lavoro.

Ai fini della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico, è sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpl o aver stipulato un contratto di ricollocazione. La precedente sottoscrizione del progetto può essere autodichiarata al momento della richiesta dell'ASDI ed è successivamente verificata dal servizio competente.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Nel caso in cui il progetto personalizzato o il contratto di ricollocazione non contengano gli elementi necessari, l'erogazione dell'ASDI è comunque disposta, fatto salvo l'aggiornamento del progetto o del contratto nei 45 giorni successivi alla richiesta dell'ASDI.

Ai fini dell'erogazione del beneficio, i servizi competenti comunicano all'INPS l'avvenuta sottoscrizione del progetto. In assenza di comunicazione, non si darà corso all'erogazione del beneficio. Nel caso in cui sia necessario l'aggiornamento del progetto personalizzato o del contratto di ricollocazione, in assenza di comunicazione l'erogazione è sospesa a partire dalla terza mensilità.

I servizi competenti comunicano le caratteristiche dei progetti, gli eventuali aggiornamenti, nonché l'esito dei medesimi progetti e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni per il tramite del Casellario dell'assistenza.

Obblighi e sanzioni

Il beneficiario decade dalla fruizione dell'ASDI nei casi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e nel caso in cui non effettui le comunicazioni precedentemente indicate.

Oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non più di 72 ore, secondo le modalità concordate nel progetto personalizzato. La mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti, comporta la decurtazione di un quarto di una mensilità dell'ASDI, fermi restando gli incrementi per carichi familiari. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, l'ASDI è sospesa per una mensilità e sono concessi i soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI.

La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, comporta la sospensione dell'ASDI per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata partecipazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI.

La mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, o la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, comportano la decadenza dall'ASDI. Le mensilità di ASDI non usufruite per effetto della decadenza dal beneficio sono

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

computate ai fini della eventuale concessione futura, nonché per la definizione della durata massima della prestazione.

Modalità di richiesta ed erogazione

La domanda dell'ASDI è presentata all'INPS in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpl ed entro il termine di decadenza di trenta giorni.

L'ASDI è erogata mediante l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico già previsti per la NASpl, fatta salva la possibilità di prevedere, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nuove modalità di pagamento che possano risultare più efficaci ed efficienti.

L'INPS riconosce il beneficio nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 198 per l'anno 2016, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Il finanziamento di attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché per iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza degli interventi è limitato a 2 milioni di euro per l'anno 2016.

Monitoraggio e valutazione

I dati relativi ai beneficiari dell'ASDI raccolti dal Casellario dell'assistenza sono trasmessi, secondo le modalità previste per il Casellario medesimo, con frequenza mensile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio e della valutazione della sperimentazione. La valutazione è operata secondo un apposito progetto di ricerca.

Ai fini della valutazione possono essere somministrati ai beneficiari dell'ASDI questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali. La somministrazione dei questionari ai beneficiari avviene secondo le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato. Per il beneficiario vige l'obbligo di risposta al questionario, ad

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari. Tale obbligo deve essere previsto nel modulo di richiesta dell'ASDI.

I dati raccolti con i questionari sono inviati all'INPS, il quale integra le informazioni con i dati presenti nei propri archivi riferiti alla storia professionale del beneficiario. I dati individuali così integrati, sono resi anonimi e sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e cancellati dagli archivi dell'INPS al termine della valutazione. Le informazioni sono utilizzate al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca.

Per le attività di valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi sono altresì messi a disposizione di università e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalità di ricerca e valutazione.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)